

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(Nn. 139, 149 e 477-A)

RELAZIONI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORI: AZARA, *per la maggioranza*; PICCHIOTTI, *di minoranza*)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale (477)

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 17 marzo 1959 (V. Stampato n. 521)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 APRILE 1959

Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'articolo 24,
ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana (139)

**d'iniziativa dei senatori PICCHIOTTI, PAPALIA, FENOALTEA, OTTOLENGHI, NEGRI
e CIANCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1958

E

Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'articolo 24, ultimo
comma, della Costituzione della Repubblica italiana (149)

**d'iniziativa dei senatori CERABONA, TERRACINI, GRAMEGNA, GRANATA,
CIANCA, LEONE e CARUSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1958

Comunicate alla Presidenza il 4 aprile 1960

I N D I C E

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA	<i>Pag.</i>	3
RELAZIONE DELLA MINORANZA	»	7
DISEGNI DI LEGGE	»	17

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dello errore giudiziario è antico e ha fatto scorrere fiumi di inchiostro senza che sia stata finora trovata una completa soluzione, non soltanto nella legislazione ma neppure nella dottrina, date le non poche e non lievi divergenze derivanti da altri problemi connessi o interferenti.

La inevitabilità dell'errore, infatti in senso assoluto, è inconcepibile, data la fallibilità della mente umana, che nessun ordinamento di giudizi, per quanto accurato, potrà mai eliminare.

Ma se neppure la legge può offrire all'innocente garanzia piena contro l'errore giudiziario, e annullarne tutte le conseguenze di ordine morale, ben si può cristianamente e logicamente pensare a ridurre in giusti limiti quelle di ordine materiale, che talvolta sono pure gravissime.

Non è il caso di esaminare in questa sede il fondamento giuridico della riparazione dell'errore, su cui tante e sottili discussioni sono state fatte, poichè ogni questione è troncata dall'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione: « La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari ».

Ed è chiaro che la Costituzione, parlando di « riparazione » ha inteso, fra le varie teorie, seguire quella che attribuisce all'innocente, condannato per errore, un vero e proprio diritto subiettivo con caratteristiche proprie, distinte cioè da quelle dell'altro diritto al risarcimento del danno con cui non deve essere confuso.

Prima non si ammetteva che lo Stato, nello esercizio del suo potere sovrano dovesse rispondere delle conseguenze derivate dall'attuazione delle funzioni a quel potere inerenti

e che si concretano non soltanto nell'esercizio di un potere ma anche nell'adempimento di un dovere da cui non sarebbe potuto sorgere alcun obbligo dello Stato verso i cittadini.

Ma, ormai, non soltanto nella moderna dottrina costituzionale ma anche nelle leggi posteriori alla Costituzione, si è chiaramente e definitivamente affermata l'idea che la libertà è un diritto fondamentale dell'uomo, che non può esserne privato se non nei casi tassativamente stabiliti dalla legge per motivi d'ordine pubblico.

Non mancano coloro che alla frase, su citata, della Costituzione « riparazione degli errori giudiziari », danno una portata amplissima includendovi qualsiasi errore, che sia commesso dai magistrati dell'ordine giudiziario. Ma se si tiene conto dei precedenti dottrinali, legislativi e giurisprudenziali, nonché delle discussioni parlamentari, non dovrebbe dubitarsi che i Costituenti non si sono voluti riferire ad un qualsiasi errore giudiziario. Nessun magistrato di questo mondo può avere la certezza (e tanto meno garantire), di non commettere mai errori nell'esercizio delle sue così delicate e così gravi funzioni. Basta per la serenità del suo spirito che egli abbia nella propria coscienza la sicurezza di avere fatto quanto era a lui possibile per raggiungere la verità proclamata nella sua sentenza.

Se, tuttavia, il magistrato non può essere chiamato a rispondere, in proprio, di una sentenza errata (eccettuato il caso di dolo o di colpa) lo Stato, per il quale egli ha agito nell'esercizio delle sue funzioni, deve, in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione, riparare l'errore nei casi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Quanto al contenuto

di tale riparazione, questa non deve e non può essere considerata soltanto quale un sussidio di pubblica assistenza, fondata su motivi di necessità personale e di solidarietà sociale, come è considerata fino ad oggi nel nostro diritto positivo articoli (571 e seguenti, codice di procedura penale) e come fu considerata nei vari disegni di legge, che hanno preceduto il detto codice del 1930 (1).

Durante la prima legislatura del Senato della Repubblica fu presentato il 29 ottobre 1949 un disegno di legge di iniziativa dei senatori Scoccimarro e altri, che fu discusso e approvato con emendamenti dalla nostra 2^a Commissione, con relazione favorevole del senatore Varriale (18 luglio 1952) e con parere contrario della 5^a Commissione per la mancanza della indicazione (prescritta dall'ultimo capoverso dell'articolo 81 della Costituzione) dei mezzi per far fronte alle nuove spese a carico dell'erario. Tale disegno di legge decadde per la fine della prima legislatura. Fu ripresentato nella seconda legislatura dal senatore Cerabona ed altri il 10 aprile 1954 ma neppure questa volta arrivò davanti alla Assemblea, per la fine della 2^a legislatura.

E fu ripresentato dallo stesso senatore Cerabona e altri il 3 ottobre 1958. Il 26 settembre 1958 era stato presentato un altro quasi identico disegno di legge dal senatore Picchiotti ed altri: ed entrambi furono assegnati alla 2^a Commissione.

Quasi contemporaneamente fu presentato alla Camera dei deputati il 18 ottobre 1958, dal Ministro di grazia e giustizia (onorevole Gonella), un altro disegno di legge per « modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale » con l'espressa intenzione di volere dare attuazione all'articolo 24 della Costituzione e « assicurare la

più larga e sollecita riparazione alle vittime incolpevoli di un errore giudiziario ».

Su tale disegno di legge la Commissione IV (Giustizia) della Camera, in numerose sedute svoltesi fra il 3 dicembre 1958 e il 17 marzo 1959, ha lungamente discusso e recato vari emendamenti al disegno di legge approvando alla unanimità, in sede deliberante, il testo, che è stato trasmesso al Senato il 20 aprile 1959.

La vostra 2^a Commissione ha, anche essa, esaminato in sede referente i tre progetti (cioè quello pervenuto dalla Camera e gli altri due — Picchiotti e Cerabona — che sono quasi identici nel testo degli articoli), e, in maggioranza, è venuta nella determinazione di approvare, senza emendamenti, il testo pervenuto dalla Camera, lasciando salvo, logicamente, il diritto della minoranza di svolgere davanti all'Assemblea tutte le considerazioni che saranno ritenute opportune e di presentare eventualmente relazioni di minoranza.

Tutti i progetti sono concordi nella affermazione che il condannato, la cui innocenza viene, poi, giudizialmente riconosciuta, non deve avere semplicemente un soccorso a titolo elemosiniero ma un'equa riparazione.

La divergenza principale sorge sul metodo e sulla portata dell'accertamento dell'errore.

Secondo il progetto approvato dalla Camera (articolo 1: sostituzione dell'articolo 571 del codice di procedura penale) ha diritto ad una equa riparazione commisurata alla durata della eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, soltanto chi è assolto in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, se per dolo o colpa grave non ha dato, o concorso a dare, causa allo errore giudiziario.

Secondo i progetti Cerabona e Picchiotti, oltre al caso suindicato, è ammessa alla riparazione anche chi abbia subito un periodo di carcerazione preventiva in conseguenza di un procedimento penale cui è stato sottoposto, se è poi prosciolto con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha

(1) De Falco (1878), Zanardelli (1887), Marcora (1886), Faldella (1891), Cottafavi (1897), Lucchini (1903), a prescindere da altri più antichi del Granducato di Toscana (1707) e (1786), Regno due Sicilie (1819). Il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario è ammesso con criteri vari nella massima parte degli Stati europei. (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Inghilterra, Islanda, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svezia) e anche di quelli extra europei.

commesso o perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

La maggioranza della Commissione è stata d'accordo con la unanime decisione della Camera dei deputati, che non esclude (articolo 2) la possibilità del risarcimento, nel secondo caso, a carico di chi abbia, con la sua azione e conoscendone l'infondatezza, determinato un procedimento penale, con le sue conseguenze, a carico di chi è poi dichiarato innocente.

È il caso preveduto nel numero 4 dello articolo 554 del codice di procedura penale, cioè di condanna pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto preveduto dalla legge come reato. Anzi nello stesso articolo 2 del disegno di legge approvato dalla Camera, è disposto che la riparazione da parte dello Stato è concessa qualora non sia stato possibile conseguire, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto, salvo rivalsa contro coloro che hanno determinato l'errore.

Questa, però è un'ipotesi ben diversa da quella configurata nell'articolo 1 dei progetti Picchiotti-Cerabona e altri, che, in tutti i casi in cui, con sentenza irrevocabile, l'imputato è assolto per non avere commesso il fatto o perchè questo non è preveduto dalla legge come reato, ammette al risarcimento del danno l'imputato che ha subito un periodo di carcerazione preventiva. Si finisce così per parificare l'errore di un giudizio irrevocabile, che è, come si è accennato, il vero errore giudiziario, con l'imprecisione di un atto istruttorio affidato al potere discrezionale del giudice, il quale in quel momento agisce non in sede di decisione ma di ricerca degli elementi necessari, per tale decisione.

È intuitivo che, in questo periodo istruttorio, il magistrato deve fare un uso prudente e moderato della sua facoltà di ordinare, nei casi consentiti dalla legge, (articolo 252 codice di procedura penale) la carcerazione preventiva, ricordando che per l'articolo 27 della Costituzione l'imputato non può essere considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Ma se, oltre questi limiti, si volesse infrenare la discrezionalità del

magistrato con una assillante preoccupazione, si finirebbe per intralciare gravemente, se non proprio per paralizzare — con danno per la giustizia — la funzione istruttorio, che è indispensabile per predisporre gli elementi di esame e di discussione per il pubblico dibattimento, che si conclude con la sentenza.

Non si può, d'altra parte dimenticare che se la libertà personale è inviolabile, l'articolo 13 della Costituzione, che tale la proclama, prevede la possibilità che, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, non soltanto l'autorità giudiziaria ma anche quella di pubblica sicurezza possa adottare provvedimenti provvisori, vincolativi della libertà stessa. È evidente che è richiesto allora il sacrificio dello interesse e del diritto individuale di fronte a quelli della collettività, che devono sempre prevalere nel conflitto.

Nel secondo comma del nuovo articolo 571 del codice di procedura penale, nel testo della Camera dei deputati, è precisato il modo di attuazione della riparazione. Questa avviene « mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; e l'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura o di educazione ».

Si elimina, pertanto, come si è già accennato, sia il concetto di vero e proprio risarcimento di danni, sia quello di elemosina; e si concreta una forma particolare, nuova, di riparazione fondata al tempo stesso sulla morale e sull'equità. Non si richiede, infatti, per attuare la riparazione, che l'avente diritto, debba dimostrare, quale *conditio sine qua non*, il suo stato di bisogno, ma si tiene conto delle sue condizioni e della natura del danno subito per commisurare l'importo della rendita vitalizia o l'accoglimento nell'istituto a scopo di cura o di educazione.

Il nuovo articolo 572, riguarda la riparazione in caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del procedimento di revisione ovvero dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione,

La stessa ipotesi è prevista nell'articolo 5 dei disegni di legge Picchiotti e Cerabona, sia pure con qualche diversità di non grande rilievo, in quanto mentre in questi ultimi progetti il trasferimento dei diritti del prosciolto defunto va genericamente a favore delle persone che avrebbero avuto diritto agli alimenti da parte del prosciolto, nell'articolo 1 (riforma dell'articolo 572 del codice di procedura penale) del testo della Camera dei deputati si precisa che, nella ipotesi sopra indicata, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle ed agli affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto. La maggioranza della nostra Commissione ha ritenuto preferibile la formulazione del testo della Camera, anche perchè in questo si indica, con maggiore precisazione, che la somma — assegnata alle persone suindicate a titolo di riparazione e che non può essere maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto — dovrà essere ripartita equitativamente, secondo le conseguenze derivate dall'errore a ciascuna delle dette persone.

Per la riforma dell'articolo 573 del codice di procedura penale è da rilevare che, mentre l'articolo 5 dei progetti Cerabona e Picchiotti, si limita a prescrivere che, la domanda di risarcimento si propone con atto di citazione diretto contro il Ministero della giustizia e che competente a conoscere è il giudice del luogo di residenza del prosciolto, il progetto governativo approvato dalla Camera è più circostanziato, tecnicamente esatto, e contiene un ultimo comma così formulato: « La domanda è notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro del tesoro, il quale può intervenire per la determinazione della misura della riparazione ».

Sulla possibilità di tale intervento del Ministero del tesoro sono stati sollevati dubbi alla Camera, osservandosi da qualcuno che si viene così ad appesantire il procedimento

senza necessità. Ma è stato esattamente rilevato che il Ministero del tesoro può, non deve, intervenire per stabilire non l'*an debeatur* ma soltanto il *quantum debeatur* e che tale intervento è pienamente giustificato perchè proprio quel Ministero può essere interessato all'intervento, perchè dovrà, poi, pagare, in rappresentanza dello Stato, la somma che sarà fissata dal magistrato.

Le modificazioni all'articolo 574 del codice di procedura penale (sempre nell'articolo 1 del progetto della Commissione) riguardano il procedimento e la decisione sulla domanda di riparazione, precisando quali siano i magistrati competenti a giudicare in sede di rinvio, quali i termini di rito, la possibilità del ricorso in cassazione e la produzione di nuovi documenti, nonchè quella di concedere al prosciolto una provvisoria a titolo di alimenti.

Vi è, infine, nel testo approvato dalla Camera, un *articolo 2* da inserire come articolo 574-*bis* nel codice di procedura penale (riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni) di cui si è più sopra fatto cenno.

Il progetto governativo, come si è accennato, ha determinato nella Commissione della Camera lunghe discussioni, che in parte si sono ripetute nella nostra Commissione, che ha preferito abbreviarle, per riprenderle eventualmente davanti all'Assemblea.

Ma la maggioranza della Commissione medesima non ha mancato di tenere conto, nella sua decisione, che l'unanimità raggiunta nella Camera rappresenta un bello esempio di quello che si può fare — con reciproco sacrificio di personali concezioni — per alleviare la situazione di coloro, i quali molto hanno sofferto e da molto tempo attendono che questo progetto diventi legge; e confida che l'Assemblea, nella ricerca di un meglio per ora molto discutibile, non lasci perdere il bene concreto che può ottenersi con l'integrale approvazione del ripetuto testo della Camera.

AZARA, relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il primo disegno di legge « Riparazione degli errori giudiziari » si deve al senatore Scoccimarro, il quale il 29 ottobre 1949, dopo aver preso parte ai lavori della Costituente, sentì l'importanza e l'esigenza di una legge, che, almeno dal punto di vista del ristoro economico, sovvenisse le vittime riconosciute definitivamente innocenti.

Nei lavori della Costituente, le norme regolatrici furono elaborate dalla Sottocommissione e formulate dal Comitato di redazione.

L'Assemblea approvò pienamente e non furono fatte dichiarazioni esplicative da parte della Commissione in ordine al dubbio se le norme si riferissero soltanto agli errori giudiziari in materia penale od anche a quelli in materia civile. Questo silenzio fu rilevato dall'onorevole Carboni (A.C. pag. 2504) il quale non trovò opportuna una norma così ampia, anche se vi era la riserva di una di una legge che ne stabilisse i limiti. Doveva essere accennato chiaramente se si trattava di errori in materia penale od in quella civile od in entrambi i rami.

L'onorevole Bellavista si occupò del diritto soltanto dal punto di vista degli errori in materia penale ed affermò che tale diritto deve essere circondato da garanzie, e che debbono essere stabiliti forme e modi che lo rendano veramente alta affermazione di giustizia. Nel suo intervento così concluse: « Con il diritto alla riparazione degli errori giudiziari, noi affermiamo cosa veramente grandiosa che supera ogni ideologia particolare, perchè investe l'ideologia di tutti; la creatura umana è una cosa sacra e di-

venta sublime quando è stata ingiustamente calpestate ».

Il Presidente Tupini rispose: « Ed è questo lo spirito della Costituzione ».

Questi ricordi affiorano nel primo disegno Scoccimarro, la cui relazione osserva: « Con questa disposizione si garantisce il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalle vittime dell'errore. Tale diritto compete a chi ha subito due mesi di carcere preventivo, purchè sia stato assolto o per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato.

Ivi si parla anche dell'istituto revisione previsto dal codice attuale e si dice che quando questo si conclude con l'assoluzione definitiva, il prosciolto può chiedere una riparazione, ove versi in condizioni di bisogno. Ma ciò, si osservò, è contrario all'articolo 24 della Costituzione, la quale non vuole elargizioni od elemosine, ma consacra un diritto per tutte le vittime di chiedere la riparazione.

Quindi, gli articoli dal 571 al 574 del Codice penale dovevano essere modificati.

La proposta Scoccimarro fu formulata in sei articoli, per il primo dei quali chi è prosciolto con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile con le due formule già ricordate, ha diritto di chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quando ha subito carcerazione preventiva superiore a due mesi. Lo stesso diritto compete a chi è stato assolto con sentenza della Corte di cassazione o col giudizio di revisione.

Si precisa e si afferma in detta proposta la responsabilità dello Stato anche per atti legittimi così come avviene per l'espropriazione per pubblica utilità. Va da sè che

il risarcimento non implica l'indagine relativa alle colpe degli *organi amministrativi o giudiziari*. Si verte, si disse, in materia specialissima che non è responsabilità civile *ex delicto*. Si osservò però che nella sfera degli affetti, onorabilità e sentimenti, cioè fuori della sfera patrimoniale, un'ingiusta accusa penale arreca i danni più sensibili.

Nell'articolo 3 si determinano i casi nei quali non è ammessa l'istanza di risarcimento.

E questi sono così fissati:

- 1) se è trascorso un anno dalla sentenza passata in giudicato;
- 2) se si sono avute due condanne per delitto;
- 3) se vi fu concorso a dar causa all'errore da parte dell'inquisito.

La relazione a questa proposta di legge si deve, per la Commissione di giustizia del Senato, all'indimenticabile collega Varriale, magistrato alla Magnaud. Egli riconobbe come dalle più vetuste civiltà anche le massime ritenute sacre, cedettero la loro rigidità di fronte all'errore. E così il brocardo: « *res iudicata pro veritate habetur* » non fu più una statuizione invalicabile. Osservò anche come non si possa dare ulteriormente un'impronta pietistica a questo diritto secondo gli articoli 571 e seguenti del Codice penale. Egli corresse però il disegno di legge osservando che lo Stato dovrà intervenire solo sussidiariamente al caso di insolvenza dei diretti responsabili.

Affermò che era ingiusto negare il risarcimento a coloro che pur condannati, hanno già pagato il loro debito verso la società. Fu ricordato il pensiero di *Gregoraci*: lo Stato ha il diritto subiettivo di punire, *ius puniendi*; il cittadino ha il diritto di ottenere giustizia. L'ingiustizia viola un suo diritto subiettivo: *ius libertatis*.

Tale progetto e relazione furono approvati all'unanimità ma rimasero a dormire i

sonni tranquilli nei compiacenti cassetti. Il Senato fu sciolto a seguito di vicende truffaldine, ma nella seconda legislatura il problema venne ripreso dal collega Cerabona il 10 aprile 1954.

Accanto agli esempi di errori giudiziari che i trattatisti avevano ricordato furono denunciati in quel progetto gli ultimi nomi dei sacrificati alle persecuzioni ed ai sospetti: *Corbisiero, Briganti, Tacconi, Egidi*, ecc.

La proposta di legge Cerabona ricalca quasi in ogni sua parte quella del collega Scoccimarro. Ma mentre attribuisce il diritto alla riparazione a colui che, con sentenza divenuta irrevocabile, sia prosciolto con formula piena, *non accenna ai termini più o meno larghi* di detenzione preventiva sofferta, come era nel progetto Scoccimarro.

Per la domanda di risarcimento il termine utile è stato allargato da uno a due anni.

Le discussioni dinanzi alla seconda Commissione si iniziarono il 21 marzo 1957 in sede referente. Nessun Ministro si era mosso. Fu nominato relatore il collega Nacucchi, il quale riferì oralmente. Ma mentre si dichiarò favorevole alle riparazioni per la sentenza passata in giudicato e attraverso il giudizio di revisione, *si mostrò perplesso per la riparazione del danno derivante da carcerazione preventiva in procedimenti successivamente conclusi con sentenza di assoluzione*.

Il senatore Picchiotti chiese che si sospendesse la relazione orale e che questa, redatta in scritto, fosse distribuita ai componenti la Commissione.

Il 24 luglio 1957, la Commissione si occupò di nuovo del problema ed il proponente Cerabona dichiarò di non condividere l'impostazione del relatore Nacucchi per quanto riguarda la riparazione dei danni *solo dopo una sentenza di revisione e non anche dopo una sentenza assolutoria lata, avvenuta dopo giudizi normali, anche se definitiva*. Azara, Pannullo, Antonio Romano, Monni, Papalia lo seguirono.

Picchiotti confermò la propria adesione alle tesi Cerabona e Scoccimarro.

L'onorevole Scalfaro, Sottosegretario alla giustizia, fece la distinzione fra *verità lega-*

le e reale e la discussione fu ancora rinviata ad altra seduta.

Il 22 gennaio 1958 fu ripresa la discussione e la seduta ebbe come tema: l'interpretazione da darsi all'errore giudiziario.

Ciascuno cercò di precisare tale concetto e la discussione fu ancora rinviata.

Il 20 febbraio 1958 si ebbe una nuova riunione ed il senatore Nacucchi fu invitato a predisporre un testo che esprimesse in termini esatti le opinioni emerse in Commissione.

Il 12 marzo 1958 la Commissione diede mandato al collega Nacucchi per la presentazione all'Assemblea di una completa relazione. La relazione si ebbe, ma la discussione non avvenne perchè, per la seconda volta, con argomenti veramente peregrini, fu sciolto ancora il Senato (così per due volte non fu rispettata la norma costituzionale che impone per questo la durata di sei anni).

In detta relazione il collega Nacucchi aveva tentato di dare una interpretazione dell'errore giudiziario. E scrisse: « *L'errore è la deformazione della verità di fatto senza dolo o colpa dell'Autorità giudiziaria, che determina la condanna e quindi produce una vittima, la quale tale sarebbe rimasta, se non si fosse scoperto l'errore* », oppure è anche il trattamento che viene fatto all'inquisito fino a quando in sede di normale svolgimento dell'istruttoria o di giudizio, il Magistrato non riconosca la sua piena innocenza o l'insussistenza del fatto addebitatogli o quando, a termine di legge, tal fatto non costituisce reato?

Il relatore osservava che fino a quando la autorità, con sentenza divenuta irrevocabile, non abbia proclamato la responsabilità con la condanna dell'imputato, non si è ancora creato l'errore; anzi l'assoluzione piena in istruttoria o in giudizio evita l'errore. Quindi si dovrebbe parlare in tal caso di indizi, di prove apparenti che, almeno fino al momento della emanazione della sentenza di piena assoluzione, hanno giustificata, quando vi sia stata, la detenzione preventiva.

Il relatore non si accorgeva che questa sua affermazione era in antitesi stridente con la

altra sua proposizione e cioè che quando il Magistrato, in sede di istruttoria o di giudizio abbia riconosciuta la piena innocenza, senza appello o ricorso, l'errore giudiziario è stato già conclamato e conseguentemente nasce il diritto alla riparazione. Ma di questo tra breve.

La contraddizione risulta ancora più marcata nella modifica che l'onorevole Nacucchi chiese di apportare al testo Cerabona, e che egli propose di intitolare così: « *Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'articolo 24 ultimo comma della Costituzione e per il risarcimento dei danni a seguito di assoluzione con formula piena nel caso di scontato carcere preventivo* ». È chiaro che il sì e il no tenzonavano nel suo cervello perchè l'assoluzione con formula piena si ha con o senza giudizio di revisione. Anche su questa proposta del collega Cerabona cadde la tela, perchè il Senato ottenne la già ricordata seconda decapitazione. Alla ripresa di questa terza legislatura, il senatore Picchiotti, sperando nella fortuna dell'antico brocardo *omne trinum est perfectum*, ripresentò la proposta di legge in data 26 luglio 1958.

In questa sua proposta, con brevi osservazioni che ora avranno un più largo respiro e sviluppo, ha risposto alle tesi avversarie sul concetto di sentenza definitiva ritenuta tale solo quando vi sia stato il giudizio di revisione.

Tale proposta ha avuto se non altro un esito positivo; ha destato il nostro Ministro di giustizia che non ha continuato a dormire per dieci anni, come i suoi predecessori.

Infatti, il ministro Gonella il 31 ottobre 1958 presentava un suo disegno di legge. Ma non c'è rosa, anche pallida, che non abbia le sue spine acuminate.

Non solo il deprecato e sopraffattore metodo di pretendere che l'iniziativa parlamentare inutilmente esperita per lunghi anni e diretta alla risoluzione di un problema vitale, debba essere umiliata e posposta al disegno di legge sbocciato all'ultima ora è stato mantenuto, bensì è stato aggravato mercè

una procedura davvero inesplicabile ed offensiva del prestigio del Parlamento: il disegno di legge è stato avviato non al Senato ove tutti e tre i progetti erano stati presentati e discussi, ma alla Camera per l'approvazione da parte della Commissione di Giustizia.

Ognuno è in grado di valutare e giudicare questo metodo. Il relatore l'ha già espresso e senza eufemismi.

Se il disegno di legge ministeriale fosse stato qui presentato, si sarebbero rilevate le numerose contraddizioni e le affermazioni infondate. Infatti come proemio ivi si scrive: « Parve opportuno dedicare alla delicata materia, sulla quale negli ultimi tempi tanti appassionati dibattiti si sono accesi e tante proposte di riforma sono state avanzate, un progetto autonomo atto a richiamare su di sé la più viva attenzione delle Assemblee legislative ».

Si è anche riconosciuto che vi è un'aspirazione generica (non sappiamo quale significato abbia la parola « generica ») a vedere presto risolto un problema di tanta risonanza umana e sociale.

Sarebbe stato molto meglio non scrivere tutto questo per non essere mortificati nel constatare come per un problema riconosciuto di tanta importanza, si sia dimostrato per dieci anni il più assoluto disinteresse e la indifferenza più completa.

Nel disegno di legge si ribadisce l'affermazione che con esso si intende assicurare la più larga e sollecita riparazione alle vittime incolpevoli di un errore giudiziario.

Ma ecco subito il rovescio della medaglia. Poiché l'aspirazione generica a vedere presto risolto un problema di tanta risonanza umana e sociale, ha fatto spesso trascurare aspetti tecnici e soluzioni pericolose, se codificate, ecco presentate delle norme che tramutano il diritto al risarcimento in una simbolica ed illusoria aspirazione! La vittima dell'errore deve sapere che il sollievo economico per le pene sofferte le verrà solo quando sarà stato deciso se questa riparazione al danno procurato le compete come riparazione o come risarcimento oppure, secondo l'impostazione del Ministro, come un'offerta per il dovere fon-

dato sull'equità. Così queste nobili impazienze dettate dalla necessità di adempiere ad una esigenza umana, saranno frenate con le formule dottrinarie. Sicché non rimane per gli aspettanti che questa amara constatazione: peggio il rimedio del male. Se dovessimo usare una frase toscana dovremmo dire: un colpo al cerchio ed un colpo alla botte...

Quando si legge che la Costituzione ha elevato il problema sul piano dei massimi interessi pubblici ed ha implicitamente invitato gli organi legislativi a sostituire le avare norme vigenti con altre che disciplinino adeguatamente l'istituto della riparazione, non si può, poi, davvero affermare che con questo disegno siano state dettate norme che, pur trasformando in dovere la facoltà di concedere l'elemosina secondo gli articoli 571 e segg. del Codice penale, abbiano offerto speranze più larghe di riparazione agli innocenti. Non solo occorre avere atteso il giudizio di revisione, ma anche quando con questo sia stata dichiarata definitivamente ed inappellabilmente definitiva la sentenza di innocenza, sulla domanda dell'interessato si apre un'altra procedura. Il giudice, anche di ufficio, fa le indagini che ritiene necessarie ed opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per scritto. Interviene, poi, anche il Ministro del tesoro che può presentare memorie e documenti.

Campana cavallo, che l'erba cresce. . .

Il Ministro dice, e l'abbiamo accennato, che il suo disegno contiene in precisi e razionali limiti il concetto di errore ed evita ogni confusione fra istituti diversi, quello della riparazione e quello del risarcimento del danno.

In proposito è incominciata la disputa per sapere che cosa è l'errore giudiziario che anche per il Ministro non ha un significato tecnico ben definito.

Dopo aver tanto e vanamente dissertato sulla distinzione dell'errore giudiziario in senso stretto ed in senso largo, si è concluso così: « Per queste considerazioni è sembrato che la riparazione concettualmente e praticamente non possa non conservare la fisionomia che le è propria di istituto autonomo fondato sull'equità ».

Quindi nè riparazione nè risarcimento.

Se ciò è vero, quale importanza possono assumere le dispute sul concetto giuridico del risarcimento o della riparazione, vecchie dispute che hanno la barba mosaica e che cedono il passo ai concetti filosofici, sociali e politici?

Se la riparazione del danno è fondata sulla equità e cioè sull'ingiusta accusa, sul dolore e il disonore che debbono essere riparati, è inutile spaccare il capello in quattro per sapere se il danaro che si concede e che si deve concedere per equità doverosa, lo si conceda invece come riparazione o risarcimento. Le **monografie** ed i trattati che si occupano di questa materia li abbiamo letti tutti o bene o male, ma sappiamo che mentre si fa l'**accademia** sulle definizioni giuridiche, le **vittime innocenti** aspettano e soffrono...

Sappiamo che gli errori giudiziari si chiamano errori di fatto. Sappiamo anche che l'errore giudiziario è un tributo che l'umana fralezza quotidianamente paga alla natura inesorabile e che l'assoluta verità è una sfinge di cui nessun legislatore o giudice potrà mai vantarsi di essere l'Edipo.

Il disegno di legge, lo ripetiamo, riconosce che l'errore giudiziario non ha un *significato tecnico definito*. Può essere inteso, si è scritto, in senso stretto o in senso ampio. Il primo riguarderebbe il caso di sentenza passata in giudicato della quale *in un momento successivo si riconosce l'ingiustizia; nel secondo e più generico senso si avrebbe invece errore tutte le volte che il procedimento penale mette capo al riconoscimento dell'innocenza dell'imputato*.

Quando si parla di errore in senso stretto — afferma il Ministro — si qualifica *erroneo il risultato del processo*. E l'erroneità del processo viene *constatata attraverso la revisione* del processo stesso. Questa sola, la revisione, dimostra che la sentenza finale del primo giudizio — quella sentenza passata in giudicato, che avrebbe dovuto per definizione rappresentare il certo ed il vero — consacrò invece una ingiustizia e dichiarò colpevole chi non lo era.

Si ha quindi l'affermazione giuridica che il processo fallì il suo scopo, vi fosse o non vi fosse colpa da parte del giudice o di altri.

In questi casi ne risultarono lesi *la libertà e l'onore di un innocente, cioè i diritti più gelosi che l'ordinamento giuridico riconosce alla persona*.

L'errore giudiziario inteso nel senso lato significa, invece, che la sentenza che chiude il processo, è presupposta esatta, perchè lo errore è *ravvisato in un momento anteriore dell'iter processuale e precisamente* (con una limitazione che non ha significato logico) nel fatto che l'imputato, poi riconosciuto innocente, subì un determinato periodo di carcerazione preventiva. Ma qui, di errore si può parlare solo empiricamente. Qualora fin dai primi atti istruttori l'Autorità giudiziaria avesse l'obbligo e fosse in grado di formulare un giudizio esatto sulla colpevolezza dell'imputato, il processo medesimo non avrebbe ragione di essere.

E se è esigenza di civiltà e di giustizia che il processo si svolga in fasi minutamente e rigorosamente regolate, ciò vuol dire che fino alla sentenza definitiva il giudice ha un faticoso cammino da compiere verso la verità.

Il disegno di legge ministeriale conclude così: « Un giudizio in proposito potrà essere dato soltanto in relazione al suo risultato, mai ai mezzi legalmente usati per raggiungerlo ».

Io chiedo se è possibile aderire a ragionamenti così paradossali, illogici e curialeschi.

Dire che l'errore riconosciuto in modo definitivo prima del compimento di tutto l'iter processuale, non è errore e che la vittima è solo **empiricamente innocente**, perchè non è stata condannata nei tre stadi di **giudizio**, due in fatto ed uno in diritto, è tale affermazione che fa aggricciare la pelle...

Essere dichiarato innocente o nel primo o nel secondo grado del giudizio con sentenza definitiva, contro la quale nessuna delle parti ha mosso doglianza, significa dunque non essere che vittima di un errore empirico e quindi indegni della riparazione dei danni?

Tutte le tappe del Calvario debbono essere necessariamente ascese col pesante sudario delle costanti e ripetute condanne, perchè la via del Getsemani si compia e l'errore sia riconosciuto?

E questo non è sufficiente, perchè oltre il completo *iter* deve essere intervenuto anche il giudizio di revisione.

Non riusciamo a comprendere come siffatti concetti si intonino con l'istituto autonomo fondato sull'equità.

L'opinione espressa, e cioè che il magistrato non può nei primi atti istruttori stabilire un giudizio esatto sulla colpevolezza dell'imputato, in quanto, se ciò fosse possibile, il processo non avrebbe ragione di essere, non persuade alcuno.

Intanto, è da osservarsi subito che qui si tratta solo del magistrato che raccoglie i primi elementi istruttori per il rinvio al giudizio di merito e non già anche della dichiarazione di innocenza ottenuta a seguito di regolare processo.

Il problema è un altro e non ci si può sottrarre dal rispondere.

Questa è la domanda: quale differenza vi è fra un pronunciato definitivo e non impugnabile che accerti o colla sentenza di proscioglimento istruttorio o con quelle del primo o secondo stadio di merito la innocenza assoluta di un inquisito e l'errore ottenuto con la sentenza egualmente definitiva del giudizio di rinvio?

Pensiamo che nessuno potrà rispondere a questa domanda se non con cavilli o rabberciature scolastiche. Che vale rifugiarsi, come si fa nel disegno ministeriale, nella disposizione dell'articolo 252 del Codice di procedura penale, per il quale il giudice per emettere un mandato od un suo ordine deve ritenere che esistano sufficienti indizi di colpevolezza?

Ma è proprio nella errata valutazione fatta, sia pure nella più perfetta buona fede, di questi elementi che si sostanzia quell'errore poi riconosciuto o nei giudizi di merito o nel giudizio di revisione, errore per il quale il cittadino, senza alcuna differenza fra il vicino o il remoto riconoscimento dell'errore perde, per colpa altrui, il bene più alto della vita, la libertà ed insieme la reputazione, l'onore ed ogni suo bene economico.

Quando il Giuriati nel suo aureo libro sull'errore giudiziario esaminò questo aspetto del problema e si chiese « a chi sarà dovuto il risarcimento », rispose: « Il senso comune

risponde doversi dare a coloro che furono tenuti in carcere senza ragione ».

E toccando l'argomento al quale si fa cenno nel disegno governativo, egli scrisse:

« La logica ragione impone che la riparazione degli errori preceda la riforma procedurale. Svanirà così l'uso continuo e superfluo del carcere preventivo e svanirà perchè quelli che dispongono delle manette e del mandato di cattura penseranno due volte prima di sobbarcarsi la responsabilità morale di un risarcimento ».

Proprio così. I fautori più accaniti della restrizione del concetto di errore giudiziario sono stati sempre identificati nei magistrati, per i quali commettere un errore significa disdoro e vergogna, come se l'errore non fosse più probabile e più facile della verità.

Diceva Romagnosi: « La cognizione della verità è il risultato di una combinazione puramente fortuita. Perciò non basta adottare un sistema di dubbio sulla possibilità dei giudizi umani, ma conviene inclinare verso una precisa probabilità di fallacia e riconoscere una copiosa, frequente, costante probabilità di errore ».

E Pascal nei *Pensées* scrisse: « Niente mostra la verità, tutto l'errore ».

Nè più persuasiva od accettabile appare la comparazione strana che si legge nel disegno di legge fra il giudice civile, che autorizza un sequestro poi non convalidato, ed il giudice penale che ordina la carcerazione preventiva.

Ma sul serio fra la privazione della libertà e la lesione di un bene economico vi può essere termine di comparazione?

La cosa si aggrava quando quasi con le lacrime agli occhi si piange sulla perdita della libertà e dell'onore per il detenuto redento dal giudizio di revisione e si dice invece all'innocente che ha atteso ed ottenuto la sentenza liberatrice dal giudice senza revisione: « Tu non sei stato lesa, sei vittima del tuo destino. La tua libertà il tuo onore sono l'offerta necessaria sull'altare della consociazione; hai avuto la disgrazia di essere stato riconosciuto troppo presto innocente. L'unica riparazione che ti offriamo è una patacca sul petto con la scritta: " Vittima dell'errore senza spese " ».

C'è da essere sbalorditi da tali concezioni.

La sostanza di questa deduzione è chiara ancora più nelle parole del Ministro. Egli così scrive (pag. 3):

« L'errore giudiziario non può avere valore se non limitandolo ai casi che sono quelli che veramente commuovono ed inquietano la coscienza civile (*la galera che ha termine col primo o col secondo esperimento giudiziario è una delizia*) nei quali attraverso il processo di revisione si scopre la erroneità delle affermazioni ».

Dichiarazioni così paradossali e dure che sono state edulcorate subito con parole di convenienza inutile. « Non si vuole con questo, scrive il Ministro, disconoscere che la carcerazione dell'imputato poi riconosciuto innocente, sia un fatto spiacevole, fonte di sofferenze molto gravi. Ma si rassegnino gli infelici, essi debbono soffrire senza compensi ».

Bene, benissimo. Ed il Guardasigilli a conforto di costoro aggiunge: « Oramai quello che è stato, è stato, il legislatore ha altri mezzi per abbreviare i limiti della custodia preventiva ». *Attendite et videte!*

Già colla riforma del Codice procedurale 18 giugno 1955, che ha norme restrittive per i limiti della custodia preventiva e per l'uso più illuminato che la Magistratura ne saprà fare, i tormenti saranno più brevi. Fra altri 15 anni la riforma verrà piena e risolutiva...

Ma tutti questi argomenti non possono soddisfare noi e tanto meno chi attende non le dispute di diritto, ma un atto di dovere sociale ed umano.

La libertà, l'onore, la reputazione, sono lesi sia quando una sentenza riparatrice venga o prima del giudizio o in qualunque stadio del giudizio stesso, sia quando l'errore si ostina a ripetersi per tutti gli stadi del giudizio.

Chè se il difensore, come si usa in tutti i Paesi civili, fosse ammesso in istruttoria fin dal primo interrogatorio, molti errori sarebbero risparmiati e tante vittime non vi sarebbero. Ma qui si cerca di rimediare al male non risalendo alle cause.

La verità è che, mentre tutti gli Stati moderni e civili hanno adottato questo provve-

dimento di assoluta giustizia, proprio l'Italia da dove partì il primo soffio ispiratore della riforma, è rimasta alla retroguardia.

Mette conto ricordare all'onorevole Gonella che queste distinzioni sull'errore giudiziario furono fatte unicamente per la difesa del Tesoro e preoccuparono altri Ministri prima di lui, i quali però non tentarono mai di fare la graduatoria dell'errore secondo gli stadi del giudizio.

Non ne fu preoccupato Leopoldo di Toscana nel novembre 1786, il quale autorizzava i giudici a condannare coloro che avevano assunto denunciatori incogniti o notoriamente insolubili. Egli all'art. 46 del Codice penale toscano faceva scrivere che si potevano indennizzare *tutti coloro che per circostanze fortuite o coincidenze fatali*, si fossero trovati, senza colpa di alcuno, sotto l'incubo di un'accusa criminale o fossero stati eventualmente imprigionati e poi riconosciuti innocenti. E allo scopo era stata costituita una cassa speciale nella quale venivano versate tutte le condanne pecuniarie.

Lo stesso fu fatto col Codice delle Due Sicilie.

Il progetto De Falco andò a monte al pensiero delle molteplici domande di indennizzi e delle difficoltà economiche.

Anche Zanardelli nel progetto del 1887 si rammaricava di ciò e faceva voti che più maturi studi facessero divenire operante questo atto di giustizia.

Nel campo scientifico, Filangeri, Bentham, Carrara, Lucchini, hanno studiato largamente il problema. Il fondamento giuridico delle riparazioni viene posto:

- 1) nel contratto sociale (Hobbes e Rousseau);
- 2) nel dovere dello Stato di indennizzare il singolo cittadino per i sacrifici che gli impone nell'interesse di tutti;
- 3) nella teoria della colpa extracontrattuale od aquiliana.

Ma non è solo sopra questi aspetti e su queste teorie che si basa la riparazione. Essa riposa sul concetto di equità per la quale l'errore, se ha prodotto una ferita insanabile alla libertà, all'onore ed alla reputazione con mezzi erronei, deve essere sempre riparato.

Questa, solo questa, è la più larga e sollecitata riparazione alle vittime incolpevoli, non quella indicata dal disegno che disvuole ciò che volle.

Per far trionfare questi principi, che noi non approvammo mai, si è fatto discutere il disegno di legge non al Senato, ove si sarebbe trovato in contrasto con precedenti inequivoche prese di posizione, ma alla competente Commissione della Camera, ove il 3 dicembre 1958 il relatore Amatucci svolse la sua relazione.

Dopo l'approvazione della Camera, l'incontro con le due proposte giacenti al Senato è inevitabile.

Alla Camera il relatore Amatucci riferì il parere della 1^a Commissione degli affari costituzionali circa le modifiche dell'articolo 571. Esse debbono costituire, ha detto la 1^a Commissione, solo l'inizio dell'attuazione delle norme costituzionali.

Anche in quella sede ci si è chiesti se doveva trattarsi di errore penale od anche di errore civile e si è discusso sulla interpretazione dell'errore giudiziario.

E ci si è posti la domanda: « L'errore penale è solo quello che riguarda il caso di sentenza passata in giudicato con la quale il cittadino è stato condannato ed in un momento successivo assolto in seguito a giudizio di revisione, o anche l'errore affermato in una sentenza definitiva di assoluzione e dopo che il cittadino ha sofferto diversi mesi o diversi anni in carcere? ».

Il relatore Amatucci riconobbe che in base all'articolo 252 del Codice di procedura penale la carcerazione non è prova di responsabilità ed è uno dei mezzi perchè il processo possa raggiungere i suoi scopi.

La privazione della libertà temporanea di un cittadino è fatta, si disse, per garantire la stabilità dell'ordine giuridico, per dar modo alla società di accertare la verità.

E si concluse: « Indiscutibilmente in tutti i casi di carcerazione preventiva ne può derivare un danno, ma non vi potrà mai essere un errore giudiziario ».

Impressionato da questa affrettata affermazione, il relatore concluse: « È una questione che sarà oggetto delle nostre future discussioni ».

In detta relazione si leggono anche queste frasi: « Se nell'esercizio dell'attività degli atti legittimi della pubblica amministrazione si lede l'interesse privato del cittadino, solo nel caso dell'errore e specie di quello giudiziario si ledono due interessi, quello privato e quello pubblico, in quanto è uno dei principali interessi dello Stato quello che l'innocente non sia perseguitato ingiustamente ».

Il relatore Amatucci combattè il concetto di *istituto autonomo fondato sull'equità* nella riparazione giudiziaria, così come l'ha definito il Ministro. Egli sostenne la responsabilità indiretta della pubblica amministrazione quando il funzionario agisce con dolo o quando si verifica una frattura nel rapporto che lega il funzionario alla pubblica amministrazione, senza che ciò appaia al terzo che deve essere tutelato. Ma la responsabilità indiretta si verifica anche quando la frattura intervenga nel rapporto di rappresentanza, perchè la interruzione continua anche in questo caso a legare il funzionario alla pubblica amministrazione.

La giurisprudenza, per negare la responsabilità indiretta della pubblica amministrazione, si è poggiata sull'argomento della impossibilità dello Stato di incorrere nella colpa *in negligendo*, ma tale argomento non sembra decisivo perchè il fatto della pubblica amministrazione che assuma i dipendenti in base a prove rigorose non esclude la possibilità di un'applicazione inesatta di quelle norme, un funzionamento non rigoroso del controllo sulle prove e sui concorsi; per cui può figurarsi una « culpa in negligendo » ed in ogni caso può figurarsi una « culpa in vigilando ».

E comprendendo che questo è l'inizio, come egli premise, dell'attuazione delle norme costituzionali e pur non avendo dinanzi la nostra proposta, l'onorevole Amatucci scrive: « Quando noi verremo ad esaminare altre proposte o disegni di legge — che erano proprio i nostri — *il fuoco può anche riaccendersi e da questa accensione potremo avere maggior luce e maggior calore* ».

È di evidenza lapalissiana che il relatore se avesse avuto da discutere la nostra proposta di legge, come già fece nel 1949 il magistrato Varriale, avrebbe *toto corde* aderito

alla nostra tesi ed il fuoco si sarebbe riacceso più intenso. Qualcuno degli intervenuti ritenne in Commissione alla Camera che non dovesse essere riparato l'errore dovuto alla imperfezione degli strumenti usati per la ricerca della verità, perchè ciò costituirebbe dichiarazione del fallimento della giustizia umana. Ma non riuscì a vedere che sarebbe una società più che fallimentare quella che procura l'errore ed il sacrificio di un innocente senza un provvedimento riparatorio di giustizia.

Poichè doveva la discussione limitarsi ai punti segnati nel disegno ministeriale, quegli intervenuti dissero: « Dobbiamo accontentarci per ora del risarcimento dell'errore quando vi sia stato giudizio di revisione. L'umano progresso si realizza a tappe e il resto verrà poi ».

Il progresso si sarebbe realizzato senza attese, perchè il problema della dichiarazione dell'errore anche senza il giudizio di revisione, era dibattuto nelle nostre proposte.

Molti parlamentari hanno sinceramente sostenuto che non si possono (ad esempio, l'onorevole Giuseppe Gonella) escludere dalla riparazione coloro che hanno ingiustamente sofferto il carcere preventivo e poi sono stati prosciolti in sede istruttorio o dibattimentale.

E fu a tale fine proposto un comma così concepito: « Analogo diritto spetta a chi, prosciolti in sede istruttorio o dibattimentale, abbia sofferto il carcere preventivo ».

L'onorevole Kuntze disse: « Noi non dividiamo il concetto di errore giudiziario così come è stato inserito nel disegno di legge ed illustrato; l'istituto della riparazione è basato sulla equità ».

Ed anche l'onorevole Manco affiancò la tesi dell'onorevole Gonella. Pure l'onorevole Amadei, pur scusandosi di non avere studiato il problema a fondo, si accostò alle proposte degli onorevoli Gonella e Manco.

Il Sottosegretario Spallino osservò: « Noi dovevamo discutere sull'errore giudiziario; invece sono state affacciate formulazioni addirittura nuove dagli onorevoli Manco e Gonella. Si dovrà chiarire che cosa esattamente si vuole perchè se intendiamo aggiungere al

disegno di legge in esame tutto quello che è stato qui suggerito dagli onorevoli Gonella, Manco, Kuntze e dallo stesso Vice Presidente onorevole Amadei, noi evidentemente alla fine snatureremo il disegno di legge che siamo chiamati ad esaminare ».

Ora tutto quello che avevano osservato quei deputati era quello che era contenuto nei tre progetti di legge Scoccimarro, Cerabona e Picchiotti.

Sottrarsi alla discussione sull'errore anche all'infuori del giudizio di revisione, significa vedere affermato il paradosso al posto di una verità insopprimibile.

Se i nostri contraddittori vogliono essere logici e conseguenti debbono avere il coraggio di proclamare questo principio: occorre essere condannati per i due gradi di giurisdizione ordinaria, avere la convalida giuridica di responsabilità della Cassazione, subire il giudizio di revisione che riconosca l'errore, per avere legale riconoscimento al risarcimento.

L'accorgersi prima del giudizio di revisione della innocenza assoluta dell'imputato, significa precludere alla vittima ogni diritto nonostante le sofferenze subite e le offese alla libertà ed all'onore.

Così insegneremo ad usare accorgimenti machiavellici e a truffare la Giustizia.

Se avranno, durante l'iter, documenti o prove constatanti l'errore, si guardino bene i sacrificati dall'esibirli. Solo dopo il giudizio della Cassazione con questi strumenti tenuti celati diano inizio al giudizio di revisione perchè l'innocente assuma finalmente il crisma della vittima.

Si vuole questo?

Fu detto alla Camera a coloro che parlavano il linguaggio chiaro usato nelle nostre proposte che ciò significava allargare o snaturare il problema.

No, non si snatura nulla; si risolve con equità e giustizia un problema che doveva essere risolto da gran tempo.

In sede di Commissione alla Camera furono presentati degli emendamenti, tra cui uno diretto ad una forma di riparazione per la carcerazione preventiva.

Disse il relatore: « Questo emendamento ha un certo fondamento, tuttavia non possiamo perdere tempo ».

Fare bene significa perdere tempo!

Se avessero portato il disegno di legge governativo al Senato, la dilatazione del problema, così si chiamò la richiesta principale contenuta nella nostra proposta e non inserita nel progetto ministeriale, sarebbe stata accolta come lo fu nel 1949 dal Magistrato Varriale.

Gli onorevoli Gonella e Kuntez per non dilatare il problema, si riservarono di presentare un'apposita proposta di legge. Ma tante altre discussioni sulle modalità della richiesta di riparazione da parte degli aventi diritto e del tempo utile per presentarla, si sarebbero risparmiate se il problema principale sull'errore non fosse stato eluso per il modo come il disegno di legge era formulato.

Anche la preoccupazione di pesare troppo sul bilancio dello Stato, che ha fatto naufragare questa doverosa riparazione alle vittime incolpevoli, è sempre ed ugualmente forte e presente nell'animo dei Ministri. Ed eccone la prova.

Nella prima relazione alla proposta Scocimarro, il senatore Varriale, giudice nel più alto senso della parola, fece seguire alla sua difesa della proposta di legge una nota del 15 novembre 1950 così formulata: « La 5^a Commissione del Senato, richiesta del suo parere, si è pronunziata sfavorevolmente in quanto mancherebbe nel disegno di legge in esame l'indicazione prescritta dall'ultimo

capoverso dell'articolo 81 della Costituzione, dei mezzi per far fronte alle nuove spese a carico dell'erario.

Non sembra a questa Commissione preclusivo tale rilievo: trattandosi di *obbligazione ex lege*, dovrà essere cura dello Stato stesso provvedere ai mezzi necessari per ottemperarvi stanziando nella previsione dei bilanci dei Ministeri competenti la relativa partita ».

Ecco un giudice che antepone la giustizia all'abbaco e che sente come il danno recato dalla fallibilità umana deve essere risarcito.

Varriale, studioso intriso di umanità, ricordava come il giureconsulto romano aveva segnato i confini del danno compensabile: *quantum mihi abest quantum lucrare potui* (tu mi hai tolto quello che io potevo guadagnare).

Occorre una volta tanto dare prova di intendere non con le parole, segni labili ed inutili, ma con i fatti che la libertà soffocata, che il dolore, il disonore, il danno ingiustamente arrecati non si riparano con le austroserie dogmatiche o con gli arzigogoli curialeschi; ma con la larghezza di aiuti morali e materiali che soli possano testimoniare la sincerità ed anche la spontaneità dell'offerta.

Nelle case fatte deserte e vuote dall'ingiustizia, si accenda finalmente il fuoco della solidarietà umana; così soltanto la formula: *honeste vivere, neminen ledere* finirà di essere una frase illusoria per divenire una realtà concreta.

PICCHIOTTI, relatore di minoranza.

DISEGNO DI LEGGE DEI SENATORI PICCHIOTTI ED ALTRI (139)

DISEGNO DI LEGGE DEI SENATORI CERABONA ED ALTRI (149)

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (477)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGEDEI SENATORI PICCHIOTTI ED ALTRI
(139)

Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana

Art. 1.*Casi in cui è ammessa la riparazione.*

Chi è prosciolto con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ha diritto di chiedere allo Stato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quando, in conseguenza del procedimento penale cui è stato sottoposto, ha subito un periodo di carcerazione preventiva.

Lo stesso compete a chi, in sede di revisione di sentenza di condanna divenuta irrevocabile, è stato assolto per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, se in conseguenza della sentenza annullata ha espiato una pena detentiva o è stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva, o ha risarcito il danno senza che gli rimanga la possibilità di una efficace ripetizione.

Per accertare il diritto al risarcimento di cui ai precedenti commi, si prescinde da ogni indagine relativa alla colpa degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato comunque intervenuti nel procedimento.

Art. 2.*Pubblicazione della sentenza*

Per la riparazione del danno non patrimoniale l'imputato potrà anche richiedere la pubblicazione della sentenza di assoluzione su uno o più giornali.

DISEGNO DI LEGGEDEI SENATORI CERABONA ED ALTRI
(149)

Norme per la riparazione degli errori giudiziari in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana

Art. 1.*(Casi in cui è ammessa la riparazione)*

Chi è prosciolto con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato, ha diritto di chiedere allo Stato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quando, in conseguenza del procedimento penale cui è stato sottoposto, ha subito un periodo di carcerazione preventiva.

Lo stesso compete a chi, in sede di revisione di sentenza di condanna divenuta irrevocabile è stato assolto per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, se in conseguenza della sentenza annullata ha espiato una pena detentiva o è stato sottoposto a misura di sicurezza detentiva, o ha risarcito il danno senza che gli rimanga la possibilità di una efficace ripetizione.

Per accertare il diritto al risarcimento di cui ai precedenti commi, si prescinde da ogni indagine relativa alla colpa degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato comunque intervenuti nel procedimento.

Art. 2.*(Pubblicazione della sentenza)*

Per la riparazione del danno non patrimoniale l'imputato potrà anche richiedere la pubblicazione della sentenza di assoluzione su uno o più giornali.

DISEGNO DI LEGGEAPPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
(477)Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del
Codice di procedura penale

Art. 1.

Gli articoli 571, 572, 573, 574 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 571. (*Riparazione degli errori giudiziari*). — « Chi è stato assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, ha diritto, se per dolo o colpa grave non ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ad una equa riparazione commisurata alla durata dell'eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto, a spese dello Stato, in un istituto a scopo di cura o di educazione ».

Art. 572. (*Riparazione in caso di morte del prosciolto*). — « Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del procedimento di revisione, ovvero dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti ed ascendenti, ai fratelli e sorelle ed affini entro il primo grado, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto.

A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata, a titolo di riparazione, una somma

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del
Codice di procedura penale

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Picchiotti ed altri*).

Art. 3.

Casi in cui non è ammessa l'istanza di risarcimento

La domanda non è ammessa:

1) se è proposta dopo due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, in sede di giudizio di revisione, della sentenza di annullamento senza rinvio;

2) se il richiedente per dolo o colpa grave ha dato o ha concorso a dare causa all'errore del magistrato.

Art. 4.

Procedimento

La domanda di risarcimento si propone con atto di citazione diretto contro il Ministro della giustizia.

Competente a conoscere è il giudice del luogo di residenza del prosciolto, salvo le norme di cui al testo unico 30 ottobre 1953, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

Art. 5.

Risarcimento in caso di morte del prosciolto

Nei casi preveduti dall'articolo 564 del Codice di procedura penale, le persone che, secondo le leggi civili, avrebbero avuto diritto agli alimenti, possono, anche per mezzo del curatore speciale, proporre, nel termine indicato al n. 1 dell'articolo 3, la domanda di risarcimento o giovare di quella già proposta.

Le stesse persone possono proporre, sempre nel termine indicato al n. 1 dell'articolo 3, la domanda di risarcimento nel caso che l'interessato sia deceduto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione e non abbia fatto rinuncia espressa o tacita al suo diritto.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Cerabona ed altri*).

Art. 3.

(Casi in cui non è ammessa l'istanza di risarcimento)

La domanda non è ammessa:

1) se è proposta dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o in sede di giudizio di revisione della sentenza di annullamento senza rinvio;

2) se il richiedente per dolo o colpa grave ha dato o ha concorso a dare causa all'errore del magistrato.

Art. 4.

(Procedimento)

La domanda di risarcimento si propone con atto di citazione diretto contro il Ministro della giustizia.

Competente a conoscere è il giudice di luogo di residenza del prosciolto, salvo le norme di cui al testo unico 30 ottobre 1953, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

Art. 5.

(Risarcimento in caso di morte del prosciolto)

Nei casi preveduti nell'articolo 564 del Codice di procedura penale, le persone che, secondo la legge civile, avrebbero avuto diritto agli alimenti possono, anche per mezzo di un curatore speciale, proporre nel termine indicato al n. 1 dell'articolo 3 la domanda di risarcimento nel caso che l'interessato sia deceduto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione e non abbia fatto rinuncia espressa o tacita a suo diritto.

(Segue: *Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati*).

maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto, la quale dovrà essere ripartita, equitativamente, secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore ».

Art. 573. (*Domanda di riparazione pecuniaria*). — « La domanda di riparazione è presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della Corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel quale caso è trasmessa senza ritardo al giudice competente.

La domanda può essere proposta durante il corso del procedimento di revisione o successivamente; in questo caso essa deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro 18 mesi dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale indicato nell'articolo 564, o giovarsi di quella già proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre.

La domanda è notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro del tesoro, il quale può intervenire per la determinazione della misura della riparazione ».

Art. 574. (*Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione*). — « Quando la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della Corte di cassazione che dichiarò l'annullamento ovvero, se questo è stato dichiarato dalle sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente.

Quando l'assoluzione è stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che pronunciò la sentenza di assoluzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Picchiotti ed altri*).

Quando l'interessato sia deceduto dopo aver proposto la domanda di risarcimento, di essa possono giovare le persone indicate nel comma precedente.

A queste persone non può essere assegnata a titolo di risarcimento patrimoniale una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto.

Art. 6.

Abrogazione

Sono abrogati gli articoli 571, 572, 573 e 574 del Codice di procedura penale.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Cerabona ed altri*).

Quando l'interessato sia deceduto dopo aver proposta la domanda di risarcimento, di essa possono giovare le persone indicate nel comma precedente.

A queste persone non può essere assegnata a titolo di risarcimento patrimoniale una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto.

Art. 6.

(Abrogazioni)

Sono abrogati gli articoli 571, 572, 573 e 574 del Codice di procedura penale.

(Segue: *Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati*).

Il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto. Le conclusioni del pubblico ministero e gli atti del procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito, a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti.

Entro il termine di giorni 20, le parti interessate e i loro difensori e il Ministro del tesoro o un suo delegato, hanno facoltà di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti.

Il giudice, a domanda delle parti o dei loro difensori può prorogare, per giusta causa, il termine per una sola volta e comunque per non più di 20 giorni. Nel caso preveduto dall'articolo 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto che non abbiano presentato domanda. Chi, regolarmente invitato, non vi partecipi decade dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento. Scaduto il termine, il giudice delibera in camera di consiglio, sentiti, se del caso, il pubblico ministero, il Ministro del tesoro o un suo delegato e le parti interessate o i loro difensori.

La sentenza, eccetto i casi preveduti dalla prima parte del presente articolo, è soggetta a ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito.

In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti.

Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, può concedere al prosciolto una provvisoria a titolo di alimenti ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 574 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

Art. 574-bis. (*Riparazione dell'errore giudiziario e risarcimento dei danni*). — « Nei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati*).

casi preveduti dal n. 4 dell'articolo 554, la riparazione pecuniaria può essere domandata qualora non sia stato possibile conseguire, in tutto o in parte, il risarcimento dei danni per causa non imputabile all'avente diritto.

Qualora vi sia stato un risarcimento parziale, la riparazione è liquidata in misura non eccedente l'ammontare della somma non recuperata a titolo di risarcimento.

Il termine previsto nel primo capoverso dell'articolo 573 rimane sospeso durante il giudizio per il risarcimento dei danni e l'esecuzione successiva.

Lo Stato che ha corrisposto la riparazione resta surrogato, fino a concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).